



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 219 di data 08/06/2026

OGGETTO:	ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ARTICOLO 90, COMMA 1 LETTERA C) DELLA L.P. 15/2015. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRESENTATA DAI RICHIEDENTI IL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT.N. 9861 DI DATA 28/03/2025 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

Relazione.

In data 28/03/2025 con prot.n. 9861 e successiva integrazione di data 10/11/2025 prot.n. 32927, i proprietari della p.ed. 1284 c.c. Arco hanno presentato richiesta di permesso di costruire per i lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in via Cerere, per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari residenziali.

Con successive richieste prot.n. 22504, 22503, 22502 di data 25/07/2025 i proprietari, rispettivamente delle pp.mm. 2, 3 e 4 della p.ed. 1284 c.c. Arco, hanno presentato istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di loro esclusiva proprietà. Gli interessati si sono impegnati a trasferire la residenza nell'unità abitativa derivante dai lavori di cui sopra entro un anno dalla fine lavori ed a mantenerla per i successivi dieci anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 1 lettera c) lettera c) della L.P. 15/2015, il contributo di costruzione disciplinato dall'art. 87 della medesima legge non è dovuto *“per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso)”*.

Si pone pertanto la necessità, come peraltro previsto dai dettati normativi e regolamentari vigenti, di subordinare l'applicazione dell'esenzione di cui sopra al soddisfacimento di specifici requisiti e alla stipula di una convenzione.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sopra espressa devono sussistere i seguenti requisiti:

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà dei richiedenti;
- i richiedenti devono stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni;
- i richiedenti non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio “idoneo alle esigenze familiari” ubicato nel territorio provinciale; tale requisito si estende anche al coniuge;
- i richiedenti devono obbligarsi a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per il periodo di dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione.

Quanto sopra espresso è stato formalizzato nell'ambito di uno schema convenzionale che costituisce formale impegno del richiedente al rispetto ai requisiti sopra richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 di data 28/12/2022, entrato in vigore il 10/01/2023, così come specificatamente richiamato dal comma 2 dell'art. 90 dell'ordinamento urbanistico provinciale e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

IL DIRIGENTE

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda dei proprietari delle pp.mm. 2, 3 e 4 della p.ed. 1284 c.c. Arco per l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di demolizione e ricostruzione della parte di edificio in proprietà esclusiva di ciascuno, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 lettera c) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
2. di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipula della convenzione all'uopo predisposta, costituita da n. 6 articoli ed allegata quale schema al presente provvedimento amministrativo dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che l'esenzione concessa relativa alla p.m. 2 ammonta ad euro 3.399,80, così come specificamente determinata e descritto nella nota prot.n. 17122 di data 03.06.2026;
4. di dare atto che l'esenzione concessa relativa alla p.m. 3 ammonta ad euro 3.430,36così come specificamente determinata e descritto nella nota prot.n. 17122 di data 03.06.2026;
5. di dare atto che l'esenzione concessa relativa alla p.m. 4 ammonta ad euro 3.430,36così come specificamente determinata e descritto nella nota prot.n. 17122 di data 03.06.2026;
6. di prendere atto che il presente atto, non comportando spese è immediatamente esecutivo;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

Carmelo Capizzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica - Pede Giorgio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
